

CENTRO CULTURALE PAOLO VI

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPI SOCIALI

Art. 1 - L'associazione denominata "Centro Culturale Paolo VI" con sede in Como, V.le c. Battisti 8, è retta dal presente statuto.

Art. 2 - Oggetto dell'associazione è, nello spirito degli inalienabili valori cristiani, lo svolgimento di attività sociali, culturali ed educative in genere al fine di:

- a) favorire attraverso ricerche, studi, viaggi, documentazioni, incontri e dibattiti la conoscenza dei problemi sociali;
- b) promuovere la formazione culturale, sociale e professionale dei cittadini, in particolare degli operatori e degli animatori sociali ed economici e dei cooperatori, attraverso le iniziative che di volta in volta saranno ritenute opportune;
- c) favorire la costituzione, intorno a specifici problemi sociali e culturali, di gruppi di ricerca e partecipazione;
- d) formulare proposte anche di tipo operativo per la soluzione dei problemi affrontati.

L'associazione potrà disporre tutte le iniziative che riterrà necessarie o comunque utili per il raggiungimento dello scopo sociale. Potrà perciò istituire seminari, ricerche di gruppo o individuali, corsi di aggiornamento didattico, tecnico e professionale, e incontri. Potrà altresì istituire corsi scolastici e para-scolastici; seminari per docenti, consultori psico-pedagogici, familiari e di pianificazione familiare, e ogni altra struttura di studio e di intervento o iniziativa diretta alla realizzazione di servizi a favore della collettività, anche in connessione con le istituzioni vigenti.

L'associazione potrà inoltre curare la redazione e l'edizione di pubblicazioni e notiziari periodici e non periodici, la gestione di strumenti della comunicazione sociale, radio, televisione, ecc., relativamente ad indagini, ricerche, studi, bibliografia, convegni ed ogni altro fatto, evento, lavoro ed attività inerente allo scopo sociale.

Per i predetti scopi l'associazione potrà poi collaborare con qualsiasi ente pubblico e privato, locale, nazionale e internazionale, con organismi, movimenti o associazioni interessati alle sue stesse attività.

Potrà chiedere il loro contributo e offrire la propria assistenza e consulenza tecnica in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

TITOLO II SOCI

Art. 3 - Possono essere soci dell'associazione tutte le persone che hanno compiuto i 18 anni. Le quote associative sono annualmente fissate dal Consiglio direttivo in conformità del successivo art. 15.

Art. 4 - I nuovi soci sono ammessi, a domanda degli interessati, con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale ne decide l'ammissione.

Il candidato ammesso dal Consiglio Direttivo non acquista la qualifica di socio se non ha versato l'importo della quota annuale.

Con la presentazione della domanda di ammissione si intende che ogni socio abbia esplicitamente ed incondizionatamente accettato il presente statuto.

TITOLO III DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 5 - I soci hanno diritto di partecipare alla vita sociale dell'Associazione. Hanno l'obbligo altresì di accettare le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Essi devono essere di buona condotta morale e civile.

Art. 6 - Il socio è passibile di sospensione per inadempienze qualora, senza giustificato motivo, resti in arretrato con il pagamento delle quote sociali per un periodo eccedente l'anno, o che non osservi la norma statutaria; nei casi più gravi di violazione della norma statutaria può essere radiato. I soci si impegnano a non adire le vie legali, in nessun modo, per eventuali controversie contro l'Associazione.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

Art. 7 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci.
- b) Il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è costituita dai Soci.

Art. 8 - L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea è costituita dai Soci aventi diritto al voto. Hanno diritto al voto i Soci in regola con le quote sociali.

L'assemblea rappresenta l'universalità degli iscritti e le sue deliberazioni, assunte in conformità delle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. Essa ha il compito:

- a) di approvare la relazione morale, finanziaria, preventiva e consuntiva;
- b) di eleggere, tra i soci abilitati al voto, i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) di deliberare le modifiche allo statuto sociale con l'osservanza delle norme del presente statuto;
- d) di deliberare su ogni altro argomento all'ordine del giorno.

Art. 9 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria, annualmente, non oltre il 30 aprile, ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo, con avviso affisso nella sede sociale cinque giorni prima della riunione.

L'assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è validamente costituita quando sia presente almeno la metà di coloro che abbiano diritto a parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Essa delibera a maggioranza di voti, salvo che per modifiche dello statuto sociale per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta degli iscritti all'Associazione.

Art. 10 - Il socio impedito a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da altro socio, mediante delega. Ciascun socio intervenuto non potrà rappresentare più di tre soci.

Art. 11 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza di questi, dal Consigliere più anziano presente.

Il Presidente è coadiuvato dal Segretario e nelle operazioni di voto da due scrutatori scelti tra i soci.

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano a meno che il Presidente, a suo insindacabile giudizio, non deliberi di ricorrere a votazioni per appello nominale o per scrutinio segreto.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri e il numero sarà determinato dalla assemblea.

Ciascun Consigliere dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

TITOLO V POTERI DEL CONSIGLIO

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge nel proprio seno il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Art. 15 - Al Consiglio Direttivo sono devoluti tutti i più ampi poteri per l'Amministrazione Ordinaria e Straordinaria della Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato dallo statuto alla assemblea dei Soci.

In particolare il Consiglio Direttivo ha il compito:

- a) di deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) di adottare provvedimenti disciplinari di sospensione e di radiazione;
- c) di fissare le quote annuali di associazione per i soci;
- d) di preparare la relazione morale, finanziaria, da sottoporre per l'approvazione all'assemblea dei soci;
- e) di nominare, qualora richiesto, rappresentanti dell'Associazione in Enti od Associazioni;
- f) di convocare l'assemblea dei soci e di fissare le modalità delle elezioni delle cariche sociali;
- g) di aderire ed associarsi ad altri enti o associazioni aventi finalità e scopi affini o integrativi al proprio.

Art. 16 - Qualora nell'anno sociale venissero a mancare uno o più Consiglieri, si provvederà alla loro sostituzione con i primi non eletti.

In mancanza, il Presidente provvederà alla loro sostituzione con altri soci. I Consiglieri così nominati dal Presidente restano in carica sino alla prossima assemblea, che potrà convalidare il mandato sino al termine del triennio in corso.

Art. 17 - Il Presidente convoca, senza particolari formalità, il Consiglio Direttivo ogni volta che lo ritiene necessario.

Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza di voti dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 18 - Il Presidente fa la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi.

Nel caso di urgenza il Presidente ha la facoltà di adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, al quale devono venire sottoposti per la necessaria ratifica.

Art. 19 - Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle deliberazioni adottate e cura la tenuta del libro dei verbali e del libro dei soci.

Il tesoriere effettua tutte le operazioni di cassa, curandone la registrazione nell'apposito libro e provvede alla compilazione del rendiconto annuale.

TITOLO VI BILANCIO E PATRIMONIO

Art. 20 - Le entrate finanziarie dell'associazione sono costituite da:

- a) dai contributi delle quote sociali;
- b) dalle eventuali elargizioni straordinarie fatte dai soci e dai simpatizzanti;
- c) dall'attività finanziaria derivante da organizzazione di manifestazioni ricreative e culturali;
- d) da contributi concessi dallo Stato, dagli Enti Locali e dalle altre Amministrazioni Pubbliche.

Le uscite finanziarie comprendono:

- a) le spese sostenute per il raggiungimento degli scopi sociali;
- b) gli oneri patrimoniali e le spese generali di amministrazione;
- c) gli investimenti patrimoniali (uscite per movimento di capitali).

Nel bilancio preventivo non sono ammessi disavanzi.

Art. 21 - Alla chiusura di ogni esercizio sociale viene formato il rendiconto annuale da presentarsi all'assemblea ordinaria dei soci. Su proposta del Presidente, l'Assemblea decide sulla destinazione dell'eventuale avanzo di gestione, con facoltà anche di costituire riserve straordinarie degli eventuali avanzi di gestione, sempre tenendo presente che l'Associazione non persegue fini di lucro.

Art. 22 - Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da Biblioteche, Pubblicazioni, Riviste e simili;
- b) dagli eventuali avanzi di gestione e da riserve straordinarie di bilancio;
- c) dai beni immobili e mobili appartenenti all'Associazione.

TITOLO VII SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - La durata dell'Associazione è illimitata. Il suo scioglimento può essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci, appositamente convocata, con la maggioranza dei due terzi, che deciderà anche in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art. 24 - Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri da nominarsi dalla assemblea per la durata di tre anni. Essi giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura.

Art. 25 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si farà ricorso alle disposizioni di legge ed ai principi generali del diritto.